



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2020/2021***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 206**

(TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 196 – RIUNIONE DEL 15.01.2021)

Procedimento disciplinare a carico di **VALTER LUNGI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VALTER LUNGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37 commi 1 e art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF poiché, pur tesserato con la società ASD Valdivara Cinque Terre in qualità del Settore Giovanile categoria allievi, ricopriva il ruolo ed esercitava le funzioni di Direttore Sportivo per la società ASD Brugnato 1955;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- valutate le difese del deferito.

Ritenuto che:

- in base all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ai tecnici, a prescindere dal tesseramento, è fatto divieto di compiere "attività per più di una società", quando queste avvengano "nel corso della medesima stagione sportiva";
- il sig. Lunghi ha svolto a favore della società ASD Brugnato 1955 un'attività di fatto riconducibile a quella di Direttore Sportivo, giacché ha fornito una serie di nominativi di calciatori al Presidente della suddetta società per la costituzione *ex novo* della squadra, dopo il fallimento della precedente gestione;
- l'attività di 'collaborazione' è stata espletata nell'estate 2019, segnatamente fino agli inizi di agosto, periodo in cui il sig. Lunghi ha deciso di tesserarsi per la Valdivara Cinque Terre (tesseramento peraltro formalmente perfezionato in data 12/12/2019);
- tali circostanze risultano dalle audizioni del deferito e del Presidente della ASD Brugnato 1955, il quale in particolare ha riferito che il Sig. Lunghi aveva dato "consigli" e fornito "contatti" per la nuova società, ma "verso i primi del mese di agosto 2019 [...] preferiva non assumere alcun impegno con la ASD Brugnato 1955", perché "il progetto della formazione della prima squadra non decollava secondo le aspettative";
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto che i fatti contestati non risultano di particolare gravità se considerati nel complessivo contesto in cui sono stati posti in essere e che la collaborazione con l'ASD Brugnato 1955 ha avuto una durata limitata nella s.s. 2020/2021, essendosi interrotta già all'inizio del mese di agosto 2020;

## P.Q.M.

dichiara il sig. **VALTER LUNGHI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUIGI RUSCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUIGI RUSCA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore e di selezionatore della rappresentativa U 15 C.R. Liguria pur non avendo versato la propria quota di iscrizione al S.T. per molte stagioni sportive;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

- preso atto del mancato deposito di memorie difensive da parte del deferito;

Ritenuto che:

-l'attività prestata dal tecnico a favore del comitato regionale in qualità di selezionatore della rappresentativa under 15 dilettanti , secondo la normativa federale, non richiede alcun vicolo di tesseramento.

-l'atto di tesseramento, o meglio il "vincolo" di tesseramento, visto la valenza che ricopre nell'ambito della sfera giuridica soggettiva in termini di limite alla libertà associativa, deve essere espressamente previsto da una norma specifica senza che si possa giustamente ritenere di poter far riferimento al criterio di interpretazione estensiva o analogica.

Le norme richiamate nell'atto di deferimento riguardano il rapporto associativo che si deve necessariamente instaurare tra un tecnico ed una società.

Stante la scelta del legislatore sportivo, si possono potenzialmente verificare una serie di situazioni, tutte pienamente legittime, che spaziano dalla possibilità che venga scelto come selezionatore un soggetto non abilitato a quella che un tecnico abilitato venga tesserato dall'Ente territoriale regionale fino a stipulare un accordo economico. Escludendo, per i motivi esposti in precedenza, che nel caso concreto si possano applicare le norme richiamate nel deferimento e relative al vincolo di tesseramento tra tecnico e società, in relazione agli obblighi posti in capo ai tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico ex art. 17 del relativo Regolamento occorre verificare se il mancato pagamento della quota annuale per l'iscrizione al Ruolo, oltre a determinare la già "sanzionatoria" impossibilità di ottenere il tesseramento con la società, determini anche un comportamento disciplinarmente rilevante. E se così fosse, occorrerebbe altresì verificare quale rilevanza disciplinare avrebbe l'ipotesi in cui l'obbligo venisse comunque assolto successivamente alla scadenza annuale. Al riguardo questa Commissione ritiene che sia necessaria una valutazione caso per caso, onde evitare che una soluzione generalizzata determini ambiti di impunità ovvero al contrario il rischio di amplificare oltremodo il numero dei potenziali deferimenti e le responsabilità degli uffici federali che dovrebbero, per un principio di parità di trattamento, costantemente monitorare le posizioni di tutti i tecnici iscritti all'Albo e comunicare alla Procura Federale tutti i mancati pagamenti alle rispettive scadenze

Nel caso che ci occupa il deferito, tecnico regolarmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo, non ha ottemperato all'obbligo del pagamento delle quote annuali per numerose stagioni sportive anche se non ha mai svolto, in detto periodo, alcuna attività fino al momento in cui ha accettato di farlo per la rappresentativa dilettanti Under 15 regionale.

Anche se tale attività non richiede, come detto, alcun tesseramento, è pur vero che il tecnico era ben a conoscenza del fatto di non essere in regola con i propri obblighi di pagamento delle quote. In relazione a tale non contestata consapevolezza merita quindi di essere sanzionato, ma solo nella misura ritenuta in dispositivo.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIANLUIGI RUSCA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **UGO ADOLFO MAGGI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **UGO ADOLFO MAGGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, in qualità di Dirigente responsabile all'interno del C.R. Liguria, ogni tipo di controllo proprio del ruolo rivestito e per aver consentito al sig. Rusca di svolgere attività di allenatore e di selezionatore di rappresentativa pur non avendo quest'ultimo ottemperato al pagamento di quote di iscrizione al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della pena edittale minima, rimettendosi alla decisione della Commissione Disciplinare stessa;
- preso atto delle memorie difensive;

Ritenuto che:

- l'attuale normativa federale non prevede che, nell'ambito dilettantistico, un selezionatore delle rappresentative regionali debba assumere un vincolo formale con il Comitato Regionale di riferimento;
- l'atto di tesseramento, o meglio il "vincolo" di tesseramento, visto la valenza che ricopre nell'ambito della sfera giuridica soggettiva in termini di limite alla libertà associativa, deve essere espressamente previsto da una norma specifica senza che si possa giustamente ritenere di poter far riferimento al criterio di interpretazione estensiva o analogica;
- le norme richiamate nell'atto di deferimento riguardano il rapporto associativo che si deve necessariamente instaurare tra un tecnico ed una società;
- la scelta dei selezionatori delle rappresentative dilettantistiche a livello regionale compete al Presidente del Comitato Regionale e non alle figure dirigenziali intermedie come quella assunta dal deferito;
- al dirigente accompagnatore di una rappresentativa regionale dilettantistica non incombe alcun obbligo di controllo in merito al regolare pagamento delle quote di iscrizione dei tecnici iscritti all'albo del Settore tecnico, a maggior ragione quando per esercitare un determinato ruolo in un determinato contesto non è richiesta alcuna qualifica abilitante;
- per queste ragioni si ritiene che il deferito debba essere ritenuto esente da responsabilità disciplinari;

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **UGO ADOLFO MAGGI** dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE ARDITO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che il sig. **MICHELE ARDITO**:

- è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dall'art. 37, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico l'art. 23, comma 2 delle NOIF per aver tenuto, anche in presenza di estranei alla società SSDARL Florentia San Gimignano della quale era responsabile della prima squadra della Serie A femminile, un comportamento negligente, denigratorio e irrispettoso nei confronti di tesserati e di esponenti della società; in particolare nei confronti del signori. Matteo D'Elia, Marco Zwingauer, Lorenzo Giudici e Tommaso Begagli (quest'ultimo Presidente della società); il tutto per screditare l'operato degli stessi, sia durante il periodo di attività lavorativa, sia dopo l'esonero avvenuto in data 18.12.2019;
  - è stato altresì deferito per rispondere b) della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dell'art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento in altra società delle calciatrici Cecilia Re e Melania Martinovic;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del Sig. Ardito dell'8 gennaio 2021;

Ritenuto che:

- può prescindersi dall'esame dell'eccezione sollevata dalla Procura Federale all'udienza del 15 gennaio 2021 di tardività della memoria difensiva del Sig. Ardito nella quale è stata, tra l'altro, eccepita la "*nullità/inammissibilità del deferimento per violazione dell'articolo 119 comma 3 del Codice di Giustizia FIGC*" in quanto questa Commissione ritiene di poter rilevare d'ufficio la violazione dei termini perentori del procedimento disciplinare;
- nella specie risulta che il presente procedimento disciplinare è stato iscritto nell'apposito Registro della Procura Federale in data 5 agosto 2020 nonostante che il Presidente della Florentia San Gimignano avesse trasmesso alla Procura Federale già in data 30 aprile 2020 un esposto contenente la specifica descrizione e contestazione di tutti i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare, chiedendo espressamente alla stessa Procura Federale di voler disporre tutti gli accertamenti volti a verificare la sussistenza di violazioni disciplinari da parte del Sig. Ardito;
- l'avvenuta ricezione da parte della Procura Federale in data 30 aprile 2020 di detto esposto/denuncia risulta confermata nello stesso atto di deferimento nonché nella Relazione istruttoria del Collaboratore della Procura Federale del 30 settembre 2020 (nella quale si espone che "*in data 30/04/2020, il Florentia propone un reclamo alla Procura Federale nel quale chiede di disporre gli opportuni accertamenti al fine di verificare la sussistenza delle violazioni del codice di giustizia sportiva nei comportamenti tenuti da Ardito*") né in ogni caso è mai stata contestata dalla Procura Federale;
- l'iscrizione nel Registro dei procedimenti disciplinari risulta pertanto essere stata effettuata 97 giorni dopo la ricezione di tale esposto da parte della Procura Federale e dunque ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 119, comma 3, C.G.S. (secondo cui "*la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quanto lo stesso Procuratore l'ha acquisita di propria iniziativa*");
- il suddetto termine di 30 giorni risulta peraltro superato anche a tenere conto della sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari dal 9 marzo al 17 maggio 2020 disposta con i provvedimenti del Presidente della FIGC in ragione dell'emergenza Coronavirus;
- a tale rilievo la Procura Federale ha opposto che il termine previsto dall'art. 119 comma 3 C.G.S. sarebbe iniziato a decorrere nella specie solo in data 31 luglio 2020 quando lo stesso Ardito ha depositato una denuncia nei confronti della Società alla quale ha allegato (come doc. 11) una copia dell'esposto formulato nei suoi confronti il precedente 30 aprile 2020;

- la circostanza che la Procura Federale abbia (nuovamente) acquisito in data 31 luglio 2020 una copia dell'esposto nei confronti del deferito già trasmesso il precedente 30 aprile 2020 dalla Florentia non vale tuttavia a rimettere in termini la Procura, la quale è tenuta a iscrivere la notizia dell'illecito disciplinare nell'apposito registro entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento di prima conoscenza della stessa notizia;
- di tutta evidenza, infatti, se si aderisse alla tesi secondo cui il termine di cui all'art. 119, comma 3, C.G.S. può decorrere nuovamente con l'acquisizione di una copia dell'identico esposto in data successiva, la previsione del suddetto termine sarebbe *inutiliter* data;
- premesso quanto sopra, si tratta pertanto di valutare quale sia la natura del termine in questione e quale conseguenza comporti la sua violazione da parte della Procura Federale;
- al riguardo, questa Commissione ritiene di non poter fare a meno di considerare che detto termine, per quanto non accompagnato nell'impianto codicistico da un'apposita sanzione o conseguenza per la sua violazione, sia da ritenersi perentorio ai sensi dell'art. 44 comma 6 C.G.S. secondo cui appunto *"tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori"*;
- in proposito non si ignora il precedente indirizzo giurisprudenziale che riconosceva natura non perentoria ai termini procedurali anteriori al deferimento, ma tale insegnamento deve ritenersi superato alla luce della espressa previsione (avente portata innovativa) contenuta nel nuovo C.G.S.;
- in tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della C.F.A. nella decisione n. 23 del 28.9.2020, che, nel confermare *"la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall'articolo 44, comma 6, dello stesso CGS"* ha solamente fatto salvi, *"ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all'articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato"*, stabilendo così il principio secondo cui il singolo termine endoprocedimentale può ritenersi non perentorio solo nel caso in cui la sua violazione non comporti una dilatazione del termine finale del procedimento al cui interno esso si colloca, in quanto deve comunque tenersi conto del più ampio interesse che si vuole perseguire con la fissazione del singolo termine;
- d'altra parte, non risultando specifici precedenti con riferimento al termine di cui all'art. 119 CGS, si ritiene di poter fare applicazione anche nella specie dei suddetti principi in quanto essi esprimono in ogni caso un criterio interpretativo di portata generale, sicché appare opportuno verificare anche se, al di là della accertata violazione del singolo termine in questione, risulti rispettata la durata complessiva della fase procedimentale in cui esso si inserisce;
- il termine che risulta violato attiene all'avvio del procedimento istruttorio che si conclude con il deferimento e dunque si inserisce all'interno di una fase procedimentale che complessivamente (salvo motivate proroghe) può avere una durata massima di 155 giorni (30 giorni per l'iscrizione nel registro, 60 per le indagini, 20 per l'avviso di conclusione indagini, 15 per la memoria difensiva e 30 per il deferimento);
- nella specie, anche a considerare la sospensione dei termini fino al 17 maggio 2020, la fase istruttoria è durata complessivamente oltre 190 giorni, essendo il deferimento del 24 novembre 2020 e la notizia dell'illecito disciplinare del 30 aprile 2020 (senza che sia intervenuta alcuna proroga dei termini);
- pertanto non può dirsi che il procedimento istruttorio della Procura abbia neppure nel suo complesso rispettato i termini per esso previsti come perentori dal Codice che rispondono anche a esigenze di tutela del diritto di difesa dell'incolpato, di buon andamento dell'azione federale e di effettività, tempestività e congruità della risposta disciplinare;
- del resto lo stesso termine di 30 giorni previsto dall'art. 119 comma 3 C.G.S. risulta nella specie superato di quasi due mesi e dunque in misura non irrilevante;
- per tutte le ragioni sopra esposte che tengono conto della peculiarità del caso concreto e in assenza di indicazioni giurisprudenziali di segno contrario si ritiene dunque che la violazione del predetto termine perentorio - che nella fattispecie ha altresì comportato il superamento della durata

complessiva dell'intera fase istruttoria - determini l'inammissibilità del deferimento;

**P.Q.M.**

dichiara **inammissibile** il deferimento.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 25.01.2021

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)